



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 Registro Deliberazioni del 19-11-2024

OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di novembre alle ore 14:45, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risulta:

Filippini Ivan	SINDACO	Presente in videoconferenza
Negri Alessandro	Vicesindaco	Presente in videoconferenza
Codurelli Ivan	Assessore	Presente in videoconferenza
Marchioni Silvana	Assessore	Presente in videoconferenza
Marcionni Donatella	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti...: 5

Assenti....: 0

Il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella** provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini ing. Ivan**, nella sua qualifica di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno in oggetto individuata.

OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2025
--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce:

- *la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- *il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- *l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;*
- *il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- che, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019:

"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";

- che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone Unico ma non abrogati e, pertanto, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. n. 160/2019, il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *"l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma"*;

- che, ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2021 di istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e degli spazi destinati a mercati (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e di contestuale approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione del citato canone modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2021;

VISTO il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, si rende necessario aggiornare le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire il prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere gli equilibri strutturali di bilancio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed, in particolare, gli articoli 42 comma 2, lettera f), e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2021 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale per l'anno 2021 e le successive delibere n. 160 del 20/12/2021, n. 131 del 20/12/2022 e n. 130 del 17/11/2023 di conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale per gli anni 2022, 2023 e 2024;

RILEVATO CHE sino all'esercizio 2024:

- con riferimento alla componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni, le tariffe non hanno subito alcun adeguamento dalla data di istituzione del previgente tributo ICP/DPA ex Dlgs n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii.;

- con riferimento alla componente relativa all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, le tariffe non hanno subito alcun adeguamento dalla data di istituzione del previgente tributo TOSAP ex Dlgs n. 507 del 15/11/1993;

TENUTO CONTO dei mutamenti del contesto territoriale ed economico in cui il Comune è chiamato a gestire le proprie entrate e considerato che le tariffe in vigore risultano assolutamente inadeguate a garantire all'Ente un gettito congruo, anche ai fini del mantenimento degli equilibri strutturali di bilancio, rispetto all'incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo (FOI);

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla rideterminazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2025 disponendo l'adeguamento delle stesse, rivalutandole in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nella misura del 17%, (lasciando invariata la tariffa giornaliera applicata al mercato cittadino, già rideterminata nel 2021), così come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili delle aree interessate ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROVVEDERE alla rideterminazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2025, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-837, ai fini del mantenimento degli equilibri strutturali di bilancio, disponendo l'adeguamento delle stesse, rivalutandole in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nella misura del 17%, (lasciando invariata la tariffa giornaliera applicata al mercato cittadino, già rideterminata nel 2021), così come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI STABILIRE CHE le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2025;

Indi

LA GIUNTA

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-11-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2025
--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 15-11-2024

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2025
--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 15-11-2024

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 Registro Deliberazioni del 19-11-2024

OGGETTO: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2025
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno
26-11-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 26-11-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*